

SCUOLA DI CULTURA COSTITUZIONALE
18 febbraio 2011

La persona soggetto e oggetto dell'informazione
PROF. ROBERTO ZACCARIA

1. “Persona” e “informazione”

Mi è stato chiesto di parlarvi oggi dell'informazione, un tema del quale mi occupo da tempo.

Sono rimasto colpito dall'impostazione originale che si è scelto di dare a questi incontri, ponendo al centro di ciascun tema la persona.

Si tratta di un approccio che, applicato al tema dell'informazione, mi è parso assai stimolante e mi ha indotto a riflettere in vista di questo incontro e ad impostare le problematiche di cui mi occupo di solito secondo un ben preciso filo logico.

Dovendo seguire questa impostazione, devo subito premettervi che la parola “informazione” non compare in Costituzione, sebbene (come credo sia intuitivo) nessuno si sognerebbe di disconoscerne il ruolo fondamentale nel nostro ordinamento. L'art. 21 della Costituzione parla di «libertà di manifestazione del pensiero» e l'art. 15 di «comunicazione» (sembrano sinonimi, in realtà vedremo che non lo sono e semmai sono complementari). Vedremo quindi come si sia giunti a ricondurre in particolare alla sfera dell'art. 21 la tutela dell'informazione.

Altrettanto problematico appare, ove ci si limitasse ad una lettura superficiale del testo della Costituzione, il rapporto tra «persona» e «informazione». Nell'art. 21 compare infatti l'espressione «*tutti* hanno diritto di manifestare le loro opinioni con la parola, lo scritto ed altri mezzi». Tuttavia non si può dimenticare che è nell'art. 2 della Costituzione che si radica quel principio personalista che caratterizzò l'accordo tra le varie anime presenti in Assemblea Costituente.

Quale sia il ruolo d'altronde riconosciuto dalla Costituzione italiana alla persona ce lo ricorda Paolo Grossi (un grande professore dell'Università di Firenze, ora giudice costituzionale, una persona di una straordinaria vitalità intellettuale), il quale ha scritto nel 2008 un articolo su *La persona vero centro della nostra Costituzione*. Questa efficace espressione usata da Grossi ci fa comprendere come l'«uomo» di cui parla l'art. 2 è un

soggetto che trova la propria realizzazione nelle formazioni sociali nelle quali opera: sottesa a tale impostazione sta la visione di Mounier e di Maritain cui si deve l'elaborazione concettuale del principio personalista (che non fu patrimonio di una sola parte nelle scelte dei Costituenti ma fu accolta da tutti nell'art. 2).

Dobbiamo dunque sempre procedere con cautela quando leggiamo la Costituzione, senza limitarci al dato strettamente testuale, e compiere un'interpretazione sistematica dei singoli articoli. Nel caso che stiamo esaminando, il nesso tra «persona» e «informazione» lo ricostruiamo dunque da una lettura congiunta dell'art. 21 e dell'art. 2.

Questo nesso inscindibile lo ritroviamo d'altronde nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 19: «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione»), nell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo («ogni persona ha diritto alla libertà di espressione»), nella Costituzione tedesca (art. 5: «ognuno ha diritto di esprimere e di diffondere liberamente le sue opinioni»), nell'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 11 della Carta di Nizza («ogni persona ha diritto alla libertà di espressione»).

2. La persona come soggetto dell'informazione

Chiarito questo passaggio preliminare dobbiamo ora chiederci come si coniuga il concetto di persona con l'informazione.

La persona è innanzitutto soggetto dell'attività di informazione.

L'art. 21 chiarisce come «tutti» possono essere soggetti di tale attività: non solo i cittadini, dunque, ma anche gli stranieri; non solo i maggiorenni ma anche i minorenni; non solo le persone fisiche, ma persino le associazioni o le persone giuridiche.

Si tratta di una estensione molto ampia. Si pensi a come il diritto di informare viene declinato per determinate categorie di soggetti, diciamo così “privilegiati”.

Ad esempio i giornalisti, i quali fanno dell'attività informativa un'attività professionale. E' evidente come debba ad essi riconoscersi uno *status* particolare sotto questo profilo.

La Costituzione individua poi altre due categorie di soggetti che vedono “rinforzato” il proprio diritto di manifestazione del pensiero: i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, le

cui opinioni espresse nell'esercizio della funzione sono insindacabili. Non si tratta tuttavia di un diritto dell'individuo ma di una prerogativa del Parlamento il cui esercizio è attribuito all'individuo. Il problema è tuttavia legato all'uso che di questa prerogativa è stato fatto. Molti hanno abusato di questa "copertura", conducendo ad un discredito di tali istituti. C'è stato un parlamentare, molto conosciuto, Vittorio Sgarbi, che ha frequentemente approfittato di questa prerogativa per attaccare persone con insulti violenti, perfino aggressivi, che poco avevano a che fare con le funzioni parlamentari.

Vi ricordo qui una vicenda personale. Una volta feci un intervento nell'Aula della Camera in cui criticai il *Presidente* di Mediaset, Fedele Confalonieri, dicendo che era in pratica l'ispiratore di un emendamento in materia radiotelevisiva di cui stavamo discutendo. Avevo detto in maniera molto pacata che l'aumento del valore dei titoli Mediaset era collegato a quell'emendamento. Ebbene, mi sono visto recapitare da un esponente della Digos una comunicazione di una querela con riferimento alle opinioni espresse in quella sede. Naturalmente il magistrato ha poi riconosciuto che non si poteva procedere nei confronti di un parlamentare che, attraverso un intervento in Aula, stava svolgendo la propria funzione.

Al di là di simili casi, l'istituto dell'insindacabilità di cui all'art. 68 è stato oggetto di abusi, nel senso che la Camera ha spesso ritenuto insindacabili opinioni prive di un nesso con la funzione parlamentare. In tal modo ha però condotto alla lesione degli interessi delle persone che si erano viste di volta in volta lese nel proprio onore dalla diffamazione espressa dal parlamentare, interessi che invece la Costituzione contempera in un delicato equilibrio con quello dell'esercizio della funzione parlamentare.

Un secondo profilo della libertà di informazione che occorre ricostruire è quello della sua ampiezza. L'art. 21 afferma la libertà di «manifestare il proprio pensiero». Anche qui l'interpretazione dell'oggetto di questa libertà è stata la più ampia che si è potuta dare. La Corte Costituzionale ha infatti affermato che la libertà di espressione è un pilastro della democrazia: se essa manca, non c'è democrazia.

Innanzitutto la libertà di manifestazione del pensiero copre anche il caso in cui si faccia «proprio» un pensiero altrui (salvo, ovviamente, il caso in cui si ricada in una fattispecie di plagio e di lesione del diritto d'autore).

La libertà di cui all'art. 21 Cost. si estende poi non solo alle

opinioni, ma anche alle informazioni. Basti pensare al diritto di cronaca come libertà di diffondere notizie.

In definitiva la tutela comprende qualsiasi manifestazione del pensiero in senso lato, purché, come diceva Paolo Barile, non si trasformi in azione. Si tratta di una distinzione sottile ma cruciale che potete capire meglio se pensate all'istigazione oppure all'apologia. Si tratta di forme di pensiero che possono sconfinare dalla dimensione puramente concettuale a qualche cosa di più "materiale" e per questo motivo non può ad esse estendersi la tutela di cui all'art. 21 Cost.

Vi sono poi alcune fattispecie intermedie, come la propaganda oppure alla pubblicità. Anch'esse sono manifestazioni del pensiero. Tuttavia pensate, ad esempio, alle campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani dove si ricorre ad immagini aggressive (pensate alla foto di quella persona ripresa in fin di vita oppure quella in cui si vedevano un prete e una suora che si abbracciavano). Ebbene, il problema che si pone è il seguente: la pubblicità va tutelata come qualsiasi altra forma di manifestazione del pensiero, come il diritto di cronaca, di critica, di satira? Io ritengo di sì. Con alcuni colleghi della scuola fiorentina scrivemmo un articolo proprio per sostenere ciò. Tuttavia il punto non è pacifico: secondo alcuni la pubblicità non è un'appendice della libertà di informazione, ma è un'appendice della libertà di impresa collocata nell'art. 41 della nostra Costituzione (articolo che molti oggi vogliono modificare perché non ritenuto sufficientemente liberale e che tuttavia esordisce dicendo che l'attività delle imprese economiche è libera).

Le conseguenze non sono di poco conto a seconda che si riconduca una fattispecie ad una oppure all'altra libertà costituzionale. Se infatti riconducete una fattispecie alla libertà di manifestazione del pensiero, non sarà ammissibile alcun tipo di controllo preventivo poiché l'art. 21 esclude qualsiasi autorizzazione o censura, consentendo solo il limite del buon costume (pensate infatti alla "censura" che noi abbiamo ancora negli spettacoli cinematografici, dove si valuta la potenzialità lesiva di un'attività che può interessare spettacoli di grande impatto pubblico).

Ebbene, tornando al discorso sulla pubblicità, credo sia molto importante affermare che la pubblicità non possa essere assoggettata a controlli preventivi. Questo non vuol dire, ovviamente, che la pubblicità non debba essere soggetta a limiti e che chi viola tali limiti non debba essere sanzionato (pensate a

quella pubblicità di Dolce e Gabbana davvero impressionante, anche se apparentemente raffinatissima, che evocava quasi uno stupro di gruppo). Ciò significa semplicemente escludere ogni forma di “censura” preventiva della pubblicità.

Infine, non va dimenticato che la libertà di manifestare il proprio pensiero implica, come risvolto “negativo”, anche quella di *non* manifestarne alcuno. Ciascuno di noi lo vive nella nostra vita: ci sono certe situazioni, molte volte situazioni non controllabili da nessun giudice, in cui qualcuno vi viene a chiedere in modo un po’ invadente di firmare un documento. Ebbene, lì bisogna far capire chiaramente che a ciascuno di noi non solo è riconosciuto il diritto di dire ciò che pensiamo, ma anche di non dirlo. In alcune situazioni ciò è importantissimo perché consente di tutelare la propria personalità.

3. La persona come oggetto dell’informazione

Occorre a questo punto esaminare la persona non più come soggetto, ma come oggetto dell’informazione. Occorre in definitiva riflettere sui limiti della libertà di espressione. La teoria dei limiti alla libertà di espressione significa lo studio delle fattispecie in cui tale libertà viene a contatto con altre libertà e quale sia il confine dell’una e dell’altra.

Nella nostra Costituzione, l’art. 21 indica espressamente un solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero: il buon costume (il buon costume non è la morale in senso comune ma la morale sessuale). Si tratta di una fattispecie aperta che il giudice sarà chiamato ad interpretare a seconda della sua evoluzione nel sentire comune delle società. Pensate che quando ero io ragazzo, anche una signora che passeggiava in costume da bagno sul lungomare era oggetto di attività repressiva di qualche magistrato per offesa al buon costume. Oppure pensate al film *Ultimo tango a Parigi*, che ha avuto vicende e vicissitudini giudiziarie complicatissime, fino a essere distrutto e poi negli anni successivi recuperato.

Con l’esempio del buon costume potete comprendere come i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono posti per tutelare altre libertà. Nel caso del film che vi ho appena citato, non deve solo tutelarsi il grande genio artistico del regista e dell’interprete che compie un’attività di manifestazione del pensiero, ma anche lo spettatore. Si tratta di un bilanciamento molto difficile, in particolare ove ci troviamo di fronte ad un’attività artistica: lo spazio di ciò che è consentito all’attività

artistica è esteso anche se in ogni caso la cornice del buon costume che deve essere rispettata.

Sebbene quello del buon costume sia l'unico limite espresso in Costituzione, non è esso l'unico limite alla libertà di manifestazione. Una libertà costituzionale è infatti delimitata non solo dai limiti espressamente richiamati nelle norme costituzionali, ma anche dagli altri diritti e interessi costituzionali che possono confliggere con essa. L'operazione che l'interprete dovrà compiere è dunque un delicato bilanciamento tra diritti.

Pensate al diritto all'onore ed alla dignità della persona, i quali trovano fondamento nell'art. 2 della Costituzione. Ebbene, il primo ambito con il quale la libertà di manifestazione del pensiero può entrare in conflitto è proprio quello della reputazione della persona oggetto della manifestazione del pensiero altrui. Dunque la libertà di manifestazione del pensiero non può essere assoluta. Trova un limite nel diritto all'onore, alla reputazione, alla dignità della persona.

Pensate infatti ai limiti che delimitano quella particolare manifestazione del pensiero che è il diritto di cronaca. Nel 1984 la Corte di Cassazione elaborò dei canoni, dei criteri che definivano il rapporto tra il diritto di cronaca e la dignità della persona, ancora oggi applicati dalla giurisprudenza. Il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dell'onore della persona va compiuto in relazione: all'interesse sociale alla notizia (ciò significa quindi che il giornalista può anche ledere l'onore della persona se la diffusione di una data notizia risponde ad un interesse sociale pubblico); alla verità della notizia (intesa come veridicità delle fonti); alla continenza (la quale impone al giornalista di non approfittare di una notizia "vera" ed avente interesse sociale per ricorrere a toni aggressivi di per sé lesivi dell'onore altrui, ricorrendo magari ad insulti personali diffamatori).

La sussistenza dell'interesse pubblico è molto difficile da verificare. Pensate ai giornali scandalistici (una volta fu pubblicata una mappa di dove abitavano dei personaggi famosi: era un periodo in cui si verificavano numerosi sequestri di persone e pensate alle conseguenze che potevano derivare da quella pubblicazione). Oppure, pensate ai processi relativi a casi seguiti con interesse dall'opinione pubblica: il caso del processo di Catanzaro sulle stragi, il processo Andreotti, il caso di Erica e Omar, il processo di Cogne, il caso della Scazzi. In questi casi è molto delicato effettuare quel bilanciamento tra interessi. In

alcuni è facile cogliere la rilevanza sociale della notizia, pensate al processo Andreotti o al processo di Catanzaro. Ma negli altri?

Pensate poi che non basta assicurarsi la disponibilità a pubblicare immagini e notizie da parte della persona coinvolta del processo perché i diritti coinvolti possano dirsi adeguatamente tutelati. Mi ricordo il direttore di RaiTre, Guglielmi, che sottolineò un aspetto molto delicato della questione: in genere le persone avvedute negano al magistrato la possibilità di riprendere il proprio processo mentre persone più semplici no. Perché? Perché per i poveri diavoli, anche se del processo sono imputati, si trattava comunque di un giorno di gloria sui *mass media*. Dunque non basta la disponibilità dell'individuo perché possa dirsi tutelata la propria dignità.

Pensate ancora ai segreti presenti nel nostro ordinamento (il segreto di Stato, il segreto professionale, oppure al segreto che copre una confessione resa ad un prete). Si tratta di limiti alla libertà di manifestazione del pensiero che trovano fondamento ciascuno in esigenze costituzionali ben precise.

Pensate poi al diritto alla riservatezza (la *privacy*), ovvero «il diritto ad essere lasciato solo», il quale costituisce un ulteriore limite alla libertà di manifestazione del pensiero. Tale diritto si fonda, tra l'altro, sulla libertà di domicilio nella nostra Costituzione così come su una serie di Carte internazionali. Anche qui si gioca una partita difficilissima con l'informazione. I giornalisti vorrebbero raccontare tutto di tutti, ma non sempre si può.

Occorre quindi distinguere in base alla qualità delle persone di cui si raccontano le notizie, cioè tra i soggetti pubblici e i soggetti privati. La sfera di riservatezza dei primi è molto più ridotta di quella del soggetto privato. Questo è pacifico in tutti gli ordinamenti del mondo: il soggetto pubblico, proprio perché è pubblico, deve poter essere osservato in ogni particolare della sua vita. Anch'egli conserva uno spazio riservato, la cui estensione va valutata concretamente di volta in volta, anche in relazione alla notizia che viene in discussione ed all'interesse pubblico a conoscerla.

Ci sono poi dei casi molto singolari. Penso al caso della sigla di *90° minuto*, dove era stata inserita l'immagine di un tifoso che si mordeva un dito perché la sua squadra aveva subito un gol. Questa persona era un assessore in un Comune d'Italia e quando vide che era nella sigla di questa trasmissione ne fu soddisfatto e un po' compiaciuto. La sigla però andava in onda tutte le settimane e dopo tre o quattro settimane, quando

andava in Consiglio comunale e prendeva la parola, quelli dell'opposizione tutti insieme si mordevano il dito. L'atteggiamento di questa persona con riguardo alla sua immagine nella sigla ovviamente cambiò. All'inizio era contento, ora si sentiva costantemente messo alla berlina. Fece così causa alla Rai, per violazione della sua *privacy*. Pur trovandosi in un luogo pubblico (lo stadio), la sua immagine era stata estrapolata e messa ripetutamente "in prima pagina". Ebbene: vinse la causa.

Allo stesso modo la vinse quel giovane avvocato che difendeva un imputato in gratuito patrocinio e che, nel rimettersi alla clemenza della Corte nel corso di un processo, si era alzato ed aveva accompagnato tale richiesta con un gesto di cortesia nei confronti della Corte, come a chiedere il consenso di quest'ultima sulla sua richiesta. Una *troupe* televisiva aveva ripreso la scena che era stata poi montata in modo ripetuto: si vedeva in pratica l'avvocato che si alzava e si sedeva in continuazione. L'avvocato si era alzato una sola volta ma improvvisamente questo suo gesto era diventato simbolo di una sorta di acquiescenza dell'avvocato nei confronti del magistrato. Ritenendosi lesa nell'onore aveva fatto causa e l'aveva vinta.

4. La libertà di informare e la libertà di essere informati

Vorrei ora soffermarmi su un importantissimo concetto che fu introdotto dalla Corte costituzionale nel 1972, attraverso una sentenza di cui era relatore Crisafulli. Per la prima volta la Corte individuò nella libertà di informazione un profilo nuovo. La libertà di informazione, disse la Corte ma lo aveva già anticipato Crisafulli nei suoi scritti, ha due profili: la libertà di informare e la libertà di essere informati. Ciò significa che la Costituzione tutela la libertà della persona di informare gli altri, ma anche il profilo della libertà della persona di essere informata.

Sulla base di questo importantissimo riconoscimento, la Corte negli anni successivi affermerà che il principio fondamentale che governa la libertà di informazione è il pluralismo. Il pluralismo è un altro termine che non troviamo in nessun articolo della Costituzione. Eppure la Corte Costituzionale afferma che il pluralismo è il principio fondamentale che governa la disciplina dei mezzi di comunicazione.

Tempo fa un mio autorevole collega mi propose l'idea di

presentare un disegno di legge per modificare l'art. 21 della Costituzione. Gli spiegai che l'art. 21 fa parte della prima parte della Costituzione sulla quale è bene non metter mano ma lui mi ribattè la necessità di introdurre il principio del pluralismo di cui l'art. 21 non parla. Dovetti spiegargli che il concetto di pluralismo è stato introdotto attraverso la giurisprudenza della Corte, peraltro non come mero accessorio ma come profilo fondamentale della libertà stessa.

Secondo la Corte il risvolto del pluralismo è il diritto del cittadino all'informazione. Questo non vuol dire che se una notizia manca all'interno di un giornale o di un telegiornale, il cittadino può fare causa all'editore. Pluralismo vuol dire che in edicola ci devono essere più giornali di diverso orientamento e nel panorama radiotelevisivo più emittenti di diverso orientamento.

Accanto a ciò, pluralismo significa anche che in capo ai soggetti che fanno informazione sono comunque configurabili alcuni obblighi sanzionabili. Pensate al diritto di rettifica, il diritto cioè del soggetto che viene toccato dalla pubblicazione di un'informazione che lo riguarda a vederla corretta, se essa non corrisponde al vero ed è in qualche modo risulta lesiva dei suoi diritti fondamentali.

Stiamo ora giungendo alla conclusione del mio ragionamento. Dopo che la Corte affermò gli importanti principi che vi ho ricordato, il compito di rendere effettivo il pluralismo doveva spettare al legislatore.

Non va infatti dimenticato che nelle società contemporanee la libertà di informazione tende sempre più ad esercitarsi in forma di impresa e di impresa di grandi dimensioni. Nelle società contemporanee l'informazione viene in pratica esercitata sempre più ed in maniera decisiva da soggetti, imprese, di grandi dimensioni economiche, spesso multinazionali. L'esercizio congiunto dell'attività di informazione e dell'attività di impresa, accompagnate dal ricorso a ingenti risorse economiche, determina in via di fatto una trasformazione della libertà di informazione.

Dovremmo a questo punto richiamare l'art. 3, co. 2 della Costituzione, dove si dispone che in presenza di ostacoli che si pongono di fatto all'esercizio delle libertà, la Repubblica può porre in essere interventi volti a ripristinare posizioni di uguaglianza, per consentire a tutti di esercitare effettivamente le libertà scritte sulla Carta.

Ebbene, in una società così fatta, dove la libertà di

informazione è esercitata in questo modo, è ancora possibile dire che tutti esercitano tale libertà? La sensazione è che di tale libertà dispongano di fatto solo pochi soggetti. E allora si determina una strana situazione, per cui potremmo dire che la libertà in questa connotazione tende a trasformarsi in potere.

Se questo è vero, se concordiamo sul fatto che nella società contemporanea i titolari nei fatti della libertà di informazione sono pochi e tutti gli altri ne sono i destinatari, il compito dell'interprete non sarà quello di interpretare in senso restrittivo i limiti a tale libertà (come avviene per tutte le altre libertà) ma di interpretarli in senso estensivo poiché non si sta più parlando di una libertà in senso stretto ma di un potere.

Il legislatore dovrebbe dunque mettere in atto una serie di interventi per limitare questo potere. Pensate alle leggi nevralgiche che nell'ordinamento riguardano le concentrazioni (cioè i limiti *antitrust*) che nel caso delle imprese radiotelevisive vanno interpretati anche come limiti a tutela del pluralismo.

Nel campo dell'informazione le concentrazioni contrastano non solo con l'art. 41 Cost. ma anche con l'art. 21. Se non ci sono le norme *antitrust* a tutela del pluralismo, il potere di informare non ha confini, non ha limiti.

Un altro intervento che il legislatore dovrebbe porre in essere riguarda poi la regolamentazione del conflitto di interessi, un altro aspetto cruciale della disciplina dell'informazione.

Nel nostro Paese è stato possibile fare una legge *antitrust* per la stampa ma è stato impossibile fare una seria legge *antitrust* per la televisione. È stato altresì impossibile fare una legge sul conflitto di interessi.

5. La propaganda politica televisiva

Per queste ragioni ci troviamo oggi di fronte a situazioni anomale connesse alla concentrazione del potere politico-mediatico nelle mani di pochi.

Ve ne faccio un calzante esempio.

Pensate all'uso della televisione da parte dei soggetti politici. L'autorità delle comunicazioni è sostanzialmente il soggetto chiamato a controllare l'esercizio e il modo di attuazione del pluralismo politico. Tuttavia si assiste oggi ad un utilizzo in modo impari dei mezzi televisivi da parte dei soggetti politici, che finisce per avere implicazioni sia sui sondaggi politici che sui risultati elettorali.

Quando ero Presidente della Rai (pur non spettando a me farlo) cominciai a diffondere i dati sulle presenze politiche in televisione. Diffusi i dati dell'anno 2000 (mi ricordo che era febbraio del 2001 e l'allora *leader* dell'opposizione, Silvio Berlusconi, dalla Spagna disse che non era possibile farlo). Ebbene, emergeva che un soggetto politico aveva fatto nel 2000 un uso impressionante del mezzo televisivo, non paragonabile a nessun altro soggetto politico, acquisendo quindi un vantaggio dal punto di vista elettorale molto forte.

Lo stesso soggetto politico, nel frattempo diventato Presidente del Consiglio, con una serie di videomessaggi è stato recentemente presente in televisione in 20 giorni e solo sui telegiornali, per due ore e quaranta minuti. In venti giorni due ore e quaranta minuti nei soli telegiornali pubblici e privati! Tutti gli altri *leader* messi insieme non hanno raggiunto la metà di questo tempo.

Non è accettabile che l'Autorità per le comunicazioni non diffonda ai cittadini i dati sulle presenze politiche in televisione. Guardate che tutto ciò ha un impatto enorme: siamo in un Paese in cui il 30% degli elettori decide come votare nell'ultima settimana prima del voto.

L'Autorità non sta diffondendo tali dati ma con alcuni colleghi cercheremo di affrontare questo problema. Come cittadino chiedo di sapere come vengono usate le televisioni pubbliche e private: penso che ciò sia un aspetto cruciale di quel diritto all'informazione di cui vi ho oggi parlato.

Sono arrivato al termine di questa conversazione. Sia pure con molte incompletezze avete avuto modo di cogliere alcuni dei problemi che si pongono in questa delicata materia che attiene ad una delle fondamentali libertà della nostra Costituzione.

Avrete anche colto il modo in cui si pone la persona ad un tempo soggetto ed oggetto della medesima libertà. Molto delicato è anche il ruolo che assumono le istituzioni di garanzia in quest'ambito. Spesso l'effettività della tutela non discende solo dall'enunciazione del diritto, ma dalla concreta possibilità di farlo valere. Proprio il discorso che alla fine abbiamo voluto fare ci fornisce il senso preciso che circonda i problemi pratici di questa libertà.